

## ***Position paper Federkasse***

### **Documento di consultazione della Banca d'Italia**

#### ***“Nuovo Regolamento di attuazione dell’art. 23 della Legge 28 dicembre 2005, n. 262 in materia di adozione degli atti di regolazione”***

##### **Premessa.**

Lo scorso 6 dicembre 2018, è stato posto in pubblica consultazione lo “*Schema del Regolamento recante la disciplina dell’adozione degli atti di natura regolamentare o di contenuto generale della Banca d’Italia, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria e finanziaria, di risoluzione e di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, ai sensi dell’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262*”.

In coerenza con le previsioni di questa legge e con i migliori standard internazionali in materia di “*better regulation*”, il processo di produzione degli atti normativi della Banca d’Italia nell’esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria e finanziaria si deve conformare ai principi della **trasparente** motivazione delle scelte regolamentari, della **proporzionalità** intesa come “criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari”, della **partecipazione** dei destinatari delle norme attraverso la consultazione e della revisione periodica delle stesse per adeguarle all’evoluzione del mercato e degli interessi protetti.

Nel documento posto in consultazione, si rappresenta come, le vigenti regole sulle modalità di produzione degli atti normativi della Banca d’Italia siano state pensate per un contesto nel quale, il quadro normativo di vigilanza era più semplice e le Autorità nazionali avevano maggiore discrezionalità nell’elaborazione delle regole. Si rappresenta inoltre che, con il passare del tempo, la complessità dell’ordinamento bancario italiano ed europeo è notevolmente cresciuta, soprattutto negli ultimi anni, anche per effetto della risposta regolamentare alla crisi finanziaria e del progredire dell’integrazione del mercato interno e dell’Unione bancaria.

Nell'ambito di questo nuovo sistema di articolazione della normativa e di produzione delle regole, caratterizzato da una composita gerarchia delle fonti e da una pluralità di istituzioni coinvolte, è quindi emersa l'esigenza di rivedere la vigente disciplina del Regolamento del 24 marzo 2010, per semplificare la produzione della normativa e incrementare la qualità degli atti normativi.

**Tra le principali novità dello schema di Regolamento posto in consultazione, si rilevano, tra le altre:**

- la possibilità di escludere, in tutto o in parte, l'applicazione di alcune norme del Regolamento in presenza di atti che recepiscono o attuano disposizioni di derivazione europea, considerato che i principi di trasparenza e partecipazione trovano attuazione già a livello europeo;
- la soppressione della previsione relativa al "programma" dell'attività normativa, presente all'interno del Regolamento vigente, sebbene a carattere facoltativo;
- le modalità di gestione dei commenti degli *stakeholders* ricevuti durante la consultazione.

In via preliminare, la scrivente Federcasse - Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo-Casse Rurali ed Artigiane, intende esprimere il proprio apprezzamento per l'opportunità di manifestare osservazioni e commenti sul tema. Possibilità prevista per l'appunto, dalla disciplina di cui fa parte il documento posto in consultazione.

Lo "schema di Regolamento" in oggetto, disciplinando quindi i procedimenti per l'adozione degli atti di regolamentazione della Banca d'Italia, è di particolare interesse, in quanto incide direttamente sui principi di trasparente motivazione delle scelte regolamentari adottate, e di partecipazione dei destinatari delle norme, oltreché delle loro associazioni di rappresentanza, al processo di produzione normativa.

Nel merito, e nel condividere le finalità della revisione proposta, si riportano di seguito alcune osservazioni, in relazione a talune previsioni che emendano il vigente Regolamento.

Al fine di agevolare la valutazione del presente contributo, all'interno della sinossi di seguito riportata, si rappresentano, in relazione ad ogni singola parte dello schema di Regolamento (articoli o commi) proposte, alcune osservazioni e richieste di modifica/chiarimento.

Osservazioni, e richieste di modifica/chiarimenti

Regolamento vigente (24 marzo 2010)	Regolamento posto in consultazione	Osservazioni e richieste di modifica/ chiarimenti
<p>Provvedimento del 24 marzo 2010. Regolamento recante la disciplina dell'adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d'Italia nell'esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria e finanziaria, ai sensi dell'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.</p>	<p>Schema del Regolamento recante la disciplina dell'adozione degli atti di natura regolamentare o di contenuto generale della Banca d'Italia nell'esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria e finanziaria, di risoluzione e di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, ai sensi dell'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262</p>	
	<p style="text-align: center;"><b>Art. 1</b> <i>(Definizioni)</i></p> <p>Ai fini del presente regolamento si intendono per:</p> <p>1) “atti di regolazione”: gli atti aventi natura regolamentare o di contenuto generale di competenza della Banca d'Italia, adottati nell'esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria e finanziaria, di risoluzione e di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.</p> <p><b>Ai fini del presente regolamento non sono atti di regolazione:</b></p> <p>a) gli atti adottati nell'esercizio di funzioni diverse da quelle di vigilanza bancaria e</p>	

	<p>finanziaria, risoluzione e contrasto al riciclaggio e al terrorismo;</p> <p>b) i pareri, le intese e le altre valutazioni formulati dalla Banca d'Italia in relazione ad atti aventi natura regolamentare o di contenuto generale di competenza di altre Autorità;</p> <p>c) i protocolli d'intesa e gli altri accordi che disciplinano i rapporti con altre Autorità;</p> <p><b>d) gli atti di mera revisione formale di atti di regolazione in vigore;</b></p> <p>e) le risposte a quesiti;</p> <p><b>f) gli atti aventi finalità esclusivamente interpretativa. Quando questi atti possono determinare impatti significativi sull'attività e sull'organizzazione dei destinatari si applicano gli articoli 3, 4 e 6;</b></p> <p>g) le richieste di informazioni effettuate in collaborazione con altre Autorità o nell'ambito di rilevazioni puntuali, diverse dalle segnalazioni di vigilanza;</p> <p>h) gli atti di organizzazione interna e quelli non aventi rilevanza esterna;</p> <p>i) i regolamenti adottati ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;</p> <p>j) i regolamenti adottati ai sensi della normativa in materia di trattamento dei dati personali.</p> <p>2) "Autorità": le istituzioni dell'Unione europea, l'Autorità bancaria europea (ABE), l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFM), il Comitato europeo per il rischio sistemico (CESR), il Parlamento</p>	<p>L'articolo 1 definendo l'ambito di applicazione del Regolamento, agli atti aventi natura regolamentare o di contenuto generale "atti di regolazione", chiarisce il perimetro degli stessi, escludendo, tra questi, anche gli <b>atti di mera revisione formale di atti di regolazione in vigore</b>, e quelli <b>aventi finalità esclusivamente interpretativa</b> di cui alle lettere <i>d)</i> ed <i>f)</i>.</p> <p>A tal riguardo, pur comprendendo l'esigenza di ottimizzare il processo di regolamentazione, <b>si auspica una più concreta delimitazione, per entrambe le fattispecie, agli atti non aventi carattere innovativo dell'ordinamento, in coerenza con quanto previsto all'interno del Regolamento vigente.</b></p>
--	---	--

	<p>italiano, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) e qualsiasi altra Autorità o Organismo competente a emanare atti la cui attuazione o recepimento richiede l'adozione di atti di regolazione da parte della Banca d'Italia.</p> <p>3) "AIR": l'analisi di impatto della regolamentazione ai sensi dell'articolo 5.</p> <p>4) "VIR": la verifica di impatto della regolamentazione ai sensi dell'articolo 7.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 1</b> <i>(Ambito di applicazione)</i></p> <p>1. Il presente regolamento disciplina l'adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale di competenza della Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria e finanziaria (nel presente regolamento: «atti normativi»).</p> <p><b>2. Gli articoli 2, 4 e 8 si applicano anche alle ipotesi regolamentari contenute nelle proposte di deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, formulate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del Testo unico bancario. L'articolo 3 si applica se e in quanto le opzioni regolamentari individuate risultino sufficientemente dettagliate.</b></p> <p>3. Salvo quanto previsto dall'articolo 9, il presente regolamento non si applica agli atti normativi adottati d'intesa, di concerto ovvero congiuntamente con altre Autorità.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 2</b> <i>(Ambito di applicazione)</i></p> <p>Il presente Regolamento disciplina le modalità con cui la Banca d'Italia adotta gli atti di regolazione e svolge le consultazioni, l'AIR e la VIR.</p>	<p>Al fine di assicurare il principio di trasparente motivazione delle scelte regolamentari adottate e di partecipazione dei destinatari delle norme al processo di produzione normativa, <b>si auspica, in coerenza con l'attuale Regolamento, l'applicazione della disciplina della consultazione, anche in relazione alle ipotesi regolamentari contenute nelle proposte di deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio.</b></p>

<p>4. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, tra l'altro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– gli atti normativi o di contenuto generale adottati dalla Banca d'Italia nell'esercizio di funzioni diverse da quelle di cui al comma 1;</li> <li>– i pareri e le altre valutazioni formulati dalla Banca d'Italia in relazione ad atti normativi o di contenuto generale di competenza di altre Autorità;</li> <li>– gli atti aventi finalità esclusivamente interpretativa o applicativa e non aventi quindi carattere innovativo dell'ordinamento, ivi incluse le lettere circolari; quando tali atti possano determinare impatti rilevanti sull'attività e sull'organizzazione dei soggetti vigilati ovvero sugli interessi degli investitori e dei risparmiatori, si applicano a essi gli articoli 4 e 6;</li> <li>– gli atti di organizzazione interna e quelli non aventi rilevanza esterna;</li> <li>– i regolamenti adottati ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.</li> </ul> <p>5. La Banca d'Italia tiene conto dei principi del presente regolamento, al di fuori degli atti ricadenti nell'ambito di applicazione dell'articolo 23 della legge n. 262 del 2005, nell'attività istituzionale di collaborazione e cooperazione svolta, anche in ambito internazionale, in ragione delle funzioni di vigilanza bancaria e finanziaria.</p> <p>6. L'applicazione del comma 5 e degli articoli 2 e 5, recanti criteri e modalità non</p>		
--	--	--

previsti dall'articolo 23 della legge n. 262 del 2005, costituisce una facoltà per la Banca d'Italia che potrà avvalersene, secondo il criterio di proporzionalità, ai fini dell'efficace ed efficiente perseguimento delle finalità di vigilanza bancaria e finanziaria.

**Art. 2**  
*(Programmazione)*

**1. La Banca d'Italia, al fine di rafforzare la trasparenza dell'attività di vigilanza e sollecitare il confronto con i destinatari delle norme e gli altri soggetti interessati, definisce, entro il mese di dicembre di ciascun anno, un programma delle attività volte all'adozione di atti normativi che intende svolgere nei 12 mesi successivi. Nel programma sono individuati l'oggetto degli atti e il grado di priorità delle attività da svolgere.**

**2. Ai fini della programmazione di cui al comma 1 la Banca d'Italia tiene conto:**

- delle fonti normative sovraordinate, anche di rango comunitario, da recepire o attuare con propri atti normativi;
- degli impegni assunti nelle sedi della cooperazione internazionale tra le Autorità di vigilanza bancaria e finanziaria;
- dei risultati delle analisi dei fallimenti di mercato e regolamentari rilevanti in relazione ai potenziali rischi per le finalità di vigilanza;
- delle risultanze acquisite nell'ambito

Dallo schema di Regolamento posto in consultazione, è stata espunta la facoltà da parte della Banca d'Italia, di sottoporre annualmente a pubblica consultazione il programma delle attività volte all'adozione di atti normativi che intende svolgere nei 12 mesi successivi.

Tra le motivazioni rappresentate a riguardo all'interno della relazione illustrativa di accompagnamento al provvedimento, si rappresenta che: *“Il nuovo Regolamento si concentra sull'attuazione della legge sul risparmio nel rispetto dei principi di trasparenza e partecipazione. In questa prospettiva non è più disciplinato il programma dell'attività normativa che rappresentava comunque uno strumento facoltativo si concentra sull'attuazione della legge sul risparmio nel rispetto dei principi di trasparenza e partecipazione.”*

In realtà, la nuova previsione, sembrerebbe meno coerente al disposto della Legge sul risparmio ed ai relativi principi di trasparenza e partecipazione, in quanto non disciplina la possibilità (presente, tra l'altro, all'interno del Regolamento 2010) di un potenziale confronto

<p><b>di studi e ricerche ovvero a seguito della diffusione di documenti su tematiche di interesse per la regolamentazione di vigilanza e per la cooperazione tra Autorità, a livello sia nazionale sia internazionale;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– delle proposte pervenute dall'industria bancaria e finanziaria nonché da organismi e associazioni rappresentativi dei consumatori;</li> <li>– delle esigenze di revisione periodica della normativa, di cui all'articolo 7.</li> </ul> <p><b>3. Il programma, sottoposto per pubblica consultazione nelle forme di cui all'articolo 4, è pubblicato sul sito internet della Banca d'Italia entro il termine indicato al comma 1. Esso è modificato o integrato qualora intervengano in corso d'anno nuove esigenze di programmazione.</b></p>		<p>costruttivo con i destinatari delle norme e gli altri soggetti interessati, anche in relazione alla Programmazione summenzionata.</p> <p><b>Pertanto, si auspica il mantenimento della disciplina della “programmazione delle attività volte all'adozione di atti normativi”, in coerenza con quanto previsto nel Regolamento vigente.</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 3</b> <i>(Analisi d'impatto della regolamentazione)</i></p> <p>1. In relazione a ciascun atto normativo, nonché alle proposte di deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio nei casi di cui al comma 2 dell'articolo 1, è condotta l'analisi dei fallimenti di mercato e regolamentari e sono individuate una o più opzioni regolamentari dirette a realizzare le finalità generali e gli obiettivi specifici della vigilanza. Ove appropriato, sono prese in considerazione l'opzione di non porre in essere nuovi interventi regolamentari e la possibilità di un'autonoma</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 5</b> <i>(Analisi d'impatto della regolamentazione)</i></p> <p>1. Ai fini dell'adozione degli atti di regolazione, la Banca d'Italia svolge un'AIR prendendo in esame l'impatto sui destinatari nonché sul sistema economico e finanziario nel suo complesso.</p> <p>2. L'AIR tiene conto degli esiti della VIR eventualmente svolta sul medesimo atto.</p> <p>3. La Banca d'Italia rende pubblici i metodi e le procedure utilizzati per effettuare l'AIR, ispirandosi ai migliori standard e prassi definiti a livello nazionale e internazionale.</p>	



<p>soluzione di mercato o per via di autoregolamentazione.</p> <p>2. Per ciascuna delle opzioni regolamentari individuate sono valutati i probabili effetti in termini di costi e benefici per i soggetti vigilati e per gli utenti dei servizi bancari e finanziari; è quindi effettuata una valutazione comparativa delle diverse opzioni diretta a individuare quelle più efficienti in relazione alle finalità di vigilanza, avendo riguardo anche all'efficienza del sistema economico e all'economicità e all'efficacia dell'attività di supervisione.</p> <p>3. Le analisi di cui al presente articolo possono essere omesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– nel caso di interventi regolamentari che consistano nel recepimento di normative sovraordinate con ristretti margini di discrezionalità;</li> <li>– quando la Banca d'Italia, in esito alla programmazione di cui all'articolo 2, ritenga che l'intervento normativo non comporti apprezzabili costi aggiuntivi per i destinatari delle norme.</li> </ul> <p>4. La Banca d'Italia rende pubblici i criteri generali delle analisi di impatto da condurre ai sensi del presente articolo.</p>		
<p style="text-align: center;"><b>Art. 4</b> <b>(Consultazioni)</b></p> <p>1. Le ipotesi di regolamentazione da adottare mediante atti normativi sono sottoposte per consultazione ai destinatari della normativa, ai consumatori e alle altre categorie</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 3</b> <b>(Consultazione)</b></p> <p>1. Le ipotesi di atti di regolazione o i loro schemi sono sottoposti a consultazione secondo quanto previsto dal presente articolo.</p>	

<p>eventualmente interessate.</p> <p>2. La consultazione avviene di norma in forma pubblica, mediante la pubblicazione sul sito internet della Banca d'Italia di un documento nel quale sono illustrate una o più ipotesi di regolamentazione, così come individuate in esito alle analisi di cui all'articolo 3, unitamente ai risultati delle valutazioni d'impatto fino a quel momento condotte.</p> <p>Il documento indica le modalità e i termini di trasmissione dei commenti.</p> <p><b>Tenuto conto dei destinatari degli atti normativi e degli altri soggetti interessati, della pubblicazione sul sito internet è data notizia alle associazioni di categoria degli intermediari</b> e agli organismi e associazioni rappresentativi dei consumatori di cui agli articoli 136 e 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il Codice del consumo.</p>	<p>2. Salvo quanto previsto dal comma 3, la consultazione avviene in forma pubblica (“consultazione pubblica”) mediante la pubblicazione sul sito internet della Banca d'Italia di un documento (“documento di consultazione”) che chiarisce il contesto entro il quale si colloca l'atto di regolazione da adottare e le sue finalità.</p> <p>In particolare, il documento di consultazione contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) le motivazioni delle ipotesi di atti di regolazione o dei loro schemi;</li> <li>b) le ipotesi di atti di regolazione o i loro schemi oggetto di consultazione. In caso di pubblicazione dello schema dell'atto di regolazione, la Banca d'Italia indica specificamente le disposizioni oggetto di consultazione;</li> <li>c) l'AIR e la VIR eventualmente svolte;</li> <li>d) le modalità e i termini per la trasmissione dei commenti.</li> </ul>	<p>L'articolo 23 della Legge sul risparmio, riconosce l'importante ruolo ricoperto dagli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, quali interlocutori degli stessi, anche nei procedimenti per l'adozione di atti regolamentari della Banca d'Italia. In particolare il comma 2 prevede che: <i>“Nella definizione del contenuto degli atti di regolazione generale, le Autorità [...] tengono</i></p>
---	---	--

<p>3. La consultazione di cui al comma 2 <b>può essere integrata, se ritenuto opportuno, da altre forme di confronto con gli intermediari vigilati e con le rispettive associazioni di categoria</b>, nonché con le associazioni rappresentative dei consumatori e delle altre categorie eventualmente interessate.</p> <p>4. La consultazione pubblica ha durata di norma non inferiore a 60 giorni. In relazione a motivate esigenze esposte nel documento di cui al comma 2, può essere stabilita una durata inferiore e possono essere adottate modalità di consultazione diverse da quelle indicate nei commi precedenti.</p> <p>5. La procedura di consultazione può essere effettuata più d'una volta prima dell'adozione dell'atto finale.</p>	<p>3. Per motivate esigenze, la Banca d'Italia può adottare modalità di consultazione diverse dalla consultazione pubblica; rientrano in questo ambito la consultazione ristretta a soggetti individuati dalla Banca d'Italia in base agli interessi coinvolti, ad esempio quando gli atti di regolazione abbiano per destinatari soggetti accomunati da interessi omogenei.</p> <p>4. La consultazione può essere integrata, ove opportuno, da altre forme di confronto con i destinatari degli atti di regolazione.</p> <p>5. Il termine di conclusione della consultazione è individuato in ragione della natura, della rilevanza, della complessità della materia e del rispetto dei tempi previsti per l'adozione degli atti di regolazione. Salva diversa indicazione fornita dalla Banca d'Italia, il termine è di 60 giorni di calendario dalla data di avvio della consultazione.</p>	<p><i>conto in ogni caso del principio di proporzionalità, inteso come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari. A questo fine, esse consultano gli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori di servizi finanziari e dei consumatori.”.</i></p> <p>Pertanto, in coerenza con la normativa primaria, nonché con il Regolamento 2010 (anche in relazione alle altre forme di confronto diverse da quella della pubblica consultazione) <b>si auspica il mantenimento del riconoscimento del ruolo delle associazioni di categoria degli intermediari vigilati.</b></p>
	<p style="text-align: center;"><b>Art. 4</b> <b><i>(Partecipazione alla consultazione pubblica)</i></b></p> <p>1. I soggetti interessati che intendono partecipare alla consultazione pubblica trasmettono i commenti secondo le modalità e i</p>	<p>Il regolamento posto in consultazione modifica le modalità di gestione dei commenti ricevuti (artt. 4 e 6). In particolare inserendo la possibilità di non prevedere l'obbligo di riscontro specifico per</p>

	<p>termini stabiliti dalla Banca d'Italia.</p> <p>I commenti indicano specificatamente le disposizioni delle ipotesi di atti di regolazione o loro schemi in consultazione cui fanno riferimento e, se del caso, i risultati dell'AIR o della VIR su cui è basata la formulazione di tali disposizioni. <b>Essi non comportano obbligo di riscontro e non costituiscono vincolo per l'istruttoria.</b></p> <p><b>2. La Banca d'Italia può definire le modalità con cui i soggetti interessati trasmettono i commenti pubblicando un modulo apposito sul proprio sito internet.</b></p> <p>3. I commenti ricevuti nell'ambito di una consultazione pubblica sono pubblicati sul sito internet della Banca d'Italia.</p> <p>4. Il soggetto interessato può chiedere, per motivate esigenze di riservatezza, che i commenti trasmessi non siano pubblicati o siano pubblicati in forma anonima. Se la versione definitiva dell'atto di regolazione accoglie, anche parzialmente, i commenti che il soggetto interessato chiede di omettere per la pubblicazione, la Banca d'Italia rende comunque pubblici i commenti stessi in forma anonima.</p> <p>5. I commenti trasmessi per conto di soggetti diversi dalle persone fisiche sono firmati a cura</p>	<p>ciascun commento.</p> <p>A tal riguardo, pur condividendo l'esigenza di snellire il processo, l'integrazione proposta non sembra particolarmente coerente con la disciplina in oggetto, in quanto potrebbe incidere negativamente sulla partecipazione dei destinatari al processo di consultazione delle norme.</p> <p><b>Pertanto si auspica la soppressione della previsione in commento, anche al fine di rendere il procedimento più trasparente e favorire la partecipazione dei soggetti interessati.</b></p> <p>La revisione del Regolamento proposta, prevede altresì la possibilità di pubblicare un formato standard per la trasmissione dei commenti, analogamente alle <i>best practices</i> in uso da parte di altre Autorità.</p> <p>A tal riguardo, seppur condivisibile ai fini della facilitazione per lo svolgimento delle future consultazioni, si evidenzia come, tale previsione potrebbe circoscrivere gli spazi di intervento riconosciuti ai soggetti potenzialmente interessati alle future consultazioni, oltretutto limitare la possibilità agli stessi, di poter contestualizzare le proprie osservazioni in un quadro più generale.</p> <p><b>Pertanto si auspica il mantenimento dell'attuale modalità di consultazione sugli interi documenti oggetto di revisione normativa.</b></p> <p><b>Al fine di agevolare il processo di trasmissione dei commenti da parte dei soggetti diversi dalle persone fisiche,</b></p>
--	--	---

	dei soggetti dotati dei poteri di rappresentanza.	<b>favorendo la partecipazione al processo di consultazione, si chiede di integrare la previsione di cui al comma 5, con la possibilità di trasmissione anche a cura del Direttore Generale, oltreché di chiarire ulteriormente le modalità e i requisiti per la trasmissione dei commenti, in formato digitale.</b>
	<p style="text-align: center;"><b>Art. 6</b> <i>(Esito della consultazione e adozione dell'atto)</i></p> <p><b>1. La Banca d'Italia valuta i commenti ricevuti durante la consultazione solo se pertinenti e rilevanti per la definizione del contenuto degli atti di regolazione.</b> I commenti pervenuti successivamente alla scadenza del termine della consultazione non costituiscono oggetto di valutazione per l'adozione degli atti di regolazione.</p> <p>2. Ferme restando le forme di pubblicazione previste dalla legge, la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito internet gli atti di regolazione adottati.</p> <p>3. In occasione della pubblicazione degli atti di regolazione sottoposti a consultazione pubblica, <b>o successivamente</b>, la Banca d'Italia dà conto, con apposito documento e anche in forma sintetica, della valutazione dei commenti esaminati ai fini della definizione del contenuto degli atti di regolazione adottati ("resoconto</p>	<p>Come già scritto, le modifiche al Regolamento poste in consultazione, modificano le modalità di gestione dei commenti ricevuti, inserendo anche la possibilità di limitare la valutazione ai soli commenti ritenuti pertinenti e rilevanti per la definizione del contenuto degli atti di regolazione.</p> <p>A tal riguardo, pur condividendo l'esigenza di migliorare il processo, tale previsione sembra poco coerente con la disciplina in oggetto in quanto potrebbe impattare negativamente sulla partecipazione dei destinatari al processo di consultazione delle norme.</p> <p><b>Pertanto si auspica la soppressione della stessa al fine di rendere il procedimento più trasparente e favorire la partecipazione.</b></p> <p>Al fine di consentire una più diretta e immediata interpretazione ed attuazione degli atti oggetto di regolazione, <b>si auspica inoltre la contestuale pubblicazione dei "resoconti delle consultazioni" ai relativi atti di regolazione. Come anche della relazione che ne illustra le conseguenze sulla</b></p>

	<p>della consultazione”).          Resta fermo quanto previsto all’articolo 4, comma 4.</p> <p>4. Il resoconto della consultazione può contenere l’AIR o la VIR su singoli aspetti degli atti di regolazione, qualora esse si rendano opportune alla luce dei commenti ricevuti.</p> <p><b>5. La Banca d’Italia espone le motivazioni delle scelte di regolazione effettuate.</b></p>	<p><b>regolamentazione e sulle attività degli operatori, nonché le motivazioni delle scelte di regolazione effettuate.</b></p>
	<p style="text-align: center;"><b>Art. 7</b>  <i>(Revisione degli atti di regolazione e VIR)</i></p> <p>1. La Banca d’Italia svolge di norma la VIR sugli atti di regolazione, o loro parti, su cui è stata svolta l’AIR. La Banca d’Italia può altresì svolgere la VIR sugli atti di regolazione, o loro parti, che abbiano rivelato impatti significativi sui destinatari, o sul sistema economico e finanziario nel suo complesso, o per i quali è stata riscontrata l’esistenza di criticità in sede di attuazione.</p> <p>2. La Banca d’Italia rende pubblici i metodi e le procedure utilizzati per effettuare la VIR, ispirandosi ai migliori standard e prassi definiti a livello nazionale e internazionale.</p> <p>3. Anche alla luce dei risultati delle VIR svolte, la Banca d’Italia individua, almeno ogni tre anni, le aree regolamentari da sottoporre a revisione.</p>	

<p style="text-align: center;"><b>Art. 5</b> <i>(Panel consultivi)</i></p> <p>1. La Banca d'Italia, per la realizzazione degli obiettivi del presente regolamento, può avvalersi, in ogni fase del procedimento normativo e nelle altre attività di cui al comma 5 dell'articolo 1, di panel consultivi rappresentativi degli intermediari e dei consumatori dalla stessa istituiti e disciplinati.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 9</b> <i>(Panel consultivi)</i></p> <p>Fermi restando gli articoli 3, 4, 6 e 7, la Banca d'Italia, per la realizzazione degli obiettivi del presente Regolamento, può avvalersi di panel consultivi cui partecipano le associazioni rappresentative degli intermediari e dei loro clienti.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 6</b> <i>(Motivazione e pubblicazione)</i></p> <p>1. Gli atti normativi sono accompagnati da una relazione in cui sono esposte le motivazioni delle scelte effettuate e le valutazioni sui commenti ricevuti durante la consultazione di cui all'articolo 4, nonché illustrati i risultati delle analisi condotte ai sensi dell'articolo 3.</p> <p>2. Ferme restando le forme di pubblicazione previste dalla legge, gli atti normativi sono altresì pubblicati, unitamente alla relazione di cui al comma 1, sul sito internet della Banca d'Italia.</p> <p>3. I commenti ricevuti durante la fase di consultazione sono pubblicati sul sito internet della Banca d'Italia. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti non siano pubblicati oppure siano pubblicati in forma anonima.</p>		

<p style="text-align: center;"><b>Art. 7</b> <i>(Revisione della normativa)</i></p> <p>1. Gli atti normativi sono sottoposti a revisione almeno ogni tre anni. A tal fine ne viene valutata l'idoneità a conseguire le finalità di vigilanza.</p> <p>2. Per le regolamentazioni di maggiore rilevanza, per le quali le analisi di cui all'articolo 3 abbiano prodotto esiti caratterizzati da elevato grado di incertezza, può essere condotta la valutazione dei costi effettivamente sostenuti e dei benefici realizzati.</p>		
<p style="text-align: center;"><b>Art. 8</b> <i>(Casi di deroga)</i></p> <p>1. L'applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 del presente regolamento può essere esclusa, in tutto o in parte, in casi di necessità e urgenza o per ragioni di riservatezza, e in particolare allorché:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– eccezionali mutamenti delle condizioni di mercato impongano la tempestiva adozione di misure normative;</li> <li>– la conoscenza del provvedimento prima della sua adozione possa compromettere il conseguimento delle sue finalità;</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 8</b> <i>(Casi di deroga o esclusione)</i></p> <p>1. L'applicazione degli articoli 3, 4, 5 e 6, commi 1, 2, 3 e 4, può essere esclusa, in tutto o in parte, in casi di necessità e urgenza o per ragioni di riservatezza, in particolare quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:</p> <p>a) eccezionali mutamenti delle condizioni di mercato, <b>oppure specifiche esigenze di tutela delle finalità attribuite alla Banca d'Italia dall'ordinamento</b>, impongono la tempestiva adozione di atti di regolazione;</p> <p>b) la conoscenza dell'atto di regolazione prima della sua adozione può compromettere il conseguimento delle sue finalità;</p>	<p>Una delle novità più rilevanti proposte all'interno dello schema di Regolamento posto in consultazione è rappresentata dalla facoltà di non applicare, in tutto o in parte, le disposizioni su consultazione, AIR, VIR e revisione periodica per gli atti di regolazione con cui, in particolare, si provvede ad attuare o recepire, senza introdurre elementi innovativi, il contenuto di atti, anche non vincolanti, di Autorità europee già sottoposti a procedure di consultazione o AIR, oppure con cui si provvede ad adottare disposizioni di mero adeguamento ad atti direttamente applicabili o vincolanti.</p> <p>Secondo quanto rappresentato nella relazione</p>



<p>– il termine per l’attuazione stabilito da una fonte normativa superiore non ne consenta l’osservanza.</p> <p>2. La sussistenza di uno dei casi di deroga di cui al comma 1 è indicata negli atti normativi e nelle deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio.</p>	<p><b>c) una fonte normativa superiore impone l’adozione di urgenza di atti di regolazione</b> oppure stabilisce un termine per la propria attuazione che non consente l’applicazione degli articoli citati.</p> <p><b>2. L’applicazione degli articoli 3, 4, 5 e 6, commi 1, 2, 3 e 4, e dell’articolo 7, può essere esclusa, in tutto o in parte, quando l’atto di regolazione:</b></p> <p><b>a) si limita ad attuare o recepire conformemente il contenuto di atti, anche non vincolanti, di altre Autorità europee già sottoposti a procedure di consultazione o AIR; oppure</b></p> <p>b) è di mero adeguamento ad atti di altre Autorità direttamente applicabili o vincolanti.</p> <p>3. L’applicazione dell’articolo 5 è esclusa quando gli atti di regolazione non comportano costi addizionali per i destinatari o, comunque, non hanno impatti significativi sui destinatari o sul sistema economico e finanziario nel suo complesso.</p> <p>4. La Banca d’Italia fornisce motivazione sulla sussistenza di uno dei casi di deroga o</p>	<p>illustrativa, tale previsione terrebbe conto del fatto che anche nel settore bancario e finanziario l’iniziativa e l’elaborazione degli atti di regolazione si sviluppa sempre più in ambito europeo con la partecipazione delle Autorità nazionali a un processo di produzione regolamentare incardinato presso Istituzioni e Autorità europee. Oltre a tenere conto del fatto che, in base ai principi della “<i>better regulation</i>”, il processo di produzione già prevede il ricorso a consultazione, AIR e altre eventuali forme di confronto.</p> <p>A tal riguardo, non si condivide affatto la proposta di escludere dalla consultazione pubblica gli atti di regolazione nazionale di derivazione europea, sulla base della semplice circostanza che la consultazione si è già tenuta in sede UE, in quanto la trasposizione nazionale potrebbe ingenerare per gli operatori domestici conseguenze diverse e ulteriori, non prevedibili, anche in virtù del combinato disposto delle norme da recepire con le altre norme.</p> <p><b>Pertanto si chiede l’eliminazione della previsione in commento inserita alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 8.</b></p>
---	---	--

	esclusione di cui al presente articolo.	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 9</b> <i>(Atti di concerto con altre Autorità)</i></p> <p>1. Per l'adozione o la proposta di atti normativi per i quali sono previsti l'intesa, il concerto o l'adozione congiunta con una o più delle Autorità indicate nell'articolo 23, comma 1, della legge n. 262 del 2005, si applicano i protocolli d'intesa stipulati con dette Autorità al fine di disciplinare l'attuazione dei principi di cui al medesimo articolo.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 10</b> <i>(Protocolli d'intesa con altre Autorità)</i></p> <p>Per l'adozione degli atti di regolazione da adottare d'intesa, o sulla base di altri accordi comunque denominati, con altre Autorità, si applica il presente Regolamento, salvo ove diversamente previsto dai protocolli d'intesa o dagli altri accordi.</p>	
	<p style="text-align: center;"><b>Art. 11</b> <i>(Proposte di delibera del CICR)</i></p> <p>1. La Banca d'Italia può sottoporre a consultazione, ai sensi dell'articolo 3, le proposte di delibera per il CICR. Per motivate esigenze, la consultazione può avvenire anche congiuntamente a quella sulle ipotesi di atti di regolazione, o loro schemi, di competenza della Banca d'Italia necessarie per dar attuazione alle delibere del CICR. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 10.</p> <p>2. In relazione alle proposte di delibera per il CICR e alle delibere del CICR, la Banca d'Italia può svolgere, rispettivamente, l'AIR e la VIR ai sensi degli articoli 5 e 7. Per motivate esigenze, l'AIR e la VIR possono essere svolte anche congiuntamente a quelle sugli atti di regolazione di competenza della Banca d'Italia</p>	

	necessari per dare attuazione alle delibere del CICR.	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 10</b> <i>(Disposizioni finali)</i></p> <p>1. Le previsioni del presente regolamento in materia di analisi d'impatto della regolamentazione hanno effetto dalla pubblicazione dei relativi criteri generali effettuata ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma.</p> <p>2. Il presente regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 12</b> <i>(Disposizioni finali)</i></p> <p>1. Il presente regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet della Banca d'Italia.</p> <p>2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento, il regolamento del 24 marzo 2010 di attuazione all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, è abrogato.</p>	